

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di "trattazione scritta" nel termine scaduto in data 11-7-2024 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 16-5-2024, ha pronunciato, in data 24-7-2024 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 57/2024 del ruolo gen. Previdenza

TRA

[redacted] nato a [redacted]
rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted]
[redacted] ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in T. [redacted]
53, in virtù di procura in atti.

ricorrente

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro-tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Anna di Stefano (DSTNNA67C56F839L) giusta procura generale alle liti domicilio digitale e p.e.c. avv.anna.distefano@postacert.inps.gov.it.

Convenuto

E

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, nella qualità di successore a titolo universale di Equitalia Servizi di Riscossione Spa, in persona del legale rapp.te p.t., Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma, p.i. e c.f. 13756881002, in virtù dei poteri conferiti, giusta procura rep. 180134 del 22/06/2023 racc. 12348 al procuratore Dr. Angelo Lopatriello (c.f. LPTNGL 58C31 I676 Q), rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. [redacted] - elettivamente domiciliata presso il suo studio in [redacted]

convenuto

E

SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS – S.C.C.I. s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore

Convenuto

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 2-1-2024 presso la Cancelleria, Sezione Lavoro, del Tribunale di Napoli, il ricorrente proponeva opposizione avverso avviso di addebito n. 40020160004088630000 con indicata data di notifica del 10/11/2016 € 2.521,88, Ente creditore l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per contribuzione basata su mancato versamento contributi I.V.S. relativo all'anno 2015.

Affermata la competenza per territorio del Giudice adito, eccepiva l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie poste alla base dell'avviso di addebito n. 40020160004088630000 con indicata data di notifica del 10/11/2016, a prescindere

dalla veridicità della detta data di notificazione, che genericamente negava di aver ricevuto.

Rassegnava le seguenti conclusioni:

1) Annullare l'avviso di addebito n. 40020160004088630000 con indicata data di notifica del 10/11/2016 € 2.521,88 che vede quale Ente creditore, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per mancato versamento dei contributi I.V.S relativi all'anno 2015, essendo il medesimo prescritto, ingiusto, illegittimo e nullo, per i suesposti motivi di fatto e di diritto; 2) condannare i convenuti, ognuno per quanto di ragione, al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione ai sottoscritti avvocati per anticipo fattone. S.J.

Fissata udienza di discussione, non si costituiva il convenuto S.C.C.I. s.p.a..

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate e riscossione, che eccepiva la incompetenza per territorio del giudicante; in subordine, chiedeva rigettarsi il ricorso.

Si costituiva l'INPS che, in primo luogo, deduceva la carenza di legittimazione passiva della suddetta società di cartolarizzazione; deduceva, inoltre, l'inammissibilità del ricorso, in primo luogo per carenza di allegazione in ordine alla data in cui l'istante è venuto a conoscenza del titolo impugnato; e, invero, dalla disamina del ricorso non si evince nulla a tal proposito; in secondo luogo eccepiva l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire, anche alla luce del sopravvenuto art. 3bis DL 146/2021; dedotte ulteriori argomentazioni in fatto e in diritto e prodotta documentazione afferente la prova della notificazione dell'avviso di addebito, concludeva nei seguenti termini: *preliminarmente dichiarare nullo ed inammissibile il ricorso per carenza di allegazione datat conoscenza avviso impugnato; . in ogni caso dichiarare l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire con vittoria di spese; - in subordine, rigettare il ricorso siccome del tutto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese. - infine, nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta ammissibile l'opposizione tenere indenne l'istituto di previdenza a, attesa piena legittimità del proprio operato.*

Istruita la causa sulla scorta della documentazione prodotta, concesso termine alle parti per il deposito di note illustrative, veniva fissata udienza per la discussione per la data del 11 luglio 2024. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.

Va dichiarata l'improcedibilità della domanda nei confronti della S.C.C.I. s.p.a., poiché parte ricorrente non ha fornito la prova di aver regolarmente proceduto alle necessarie notifiche nei confronti della stessa.

Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso nei confronti della suddetta società.

In ogni caso, va ravvisato il difetto di legittimazione passiva della S.C.C.I. s.p.a.. Invero, la cessione e cartolarizzazione dei crediti Inps trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato all'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138. Dalle disposizioni su riportate deriva la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente impositore (Inps) e cessionario (S.C.C.I.) nei giudizi di merito e di opposizione promossi dai debitori avverso i ruoli formati per effetto della trasmissione dei crediti maturati ed accertati

anteriamente alla data del 31 dicembre 2005, ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo (Aziende agricole con dipendenti e Lavoratori agricoli autonomi) che sono stati esclusi dall'ultima operazione riguardante i crediti contributivi dell'anno 2005. Pertanto, limitatamente a quest'ultimi, il contenzioso in argomento riguarda tutti i crediti accertati e maturati alla data del 31 dicembre 2004. Per converso, per i crediti maturati ed accertati successivamente a tali date, i quali, come già rilevato, non sono stati oggetto di cessione, non viene ad esistenza il suddetto litisconsorzio.

In definitiva, i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non sono stati oggetto della cessione in discorso. Dunque, con riferimento alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito di cui si discute, relativi a contributi IVS lavoratori autonomi anni 2010-2011-2012, non sussiste il litisconsorzio necessario con la S.C.C.I. S.p.A..

Ritiene il giudicante che possa affermarsi la competenza per territorio del Giudice adito.

Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per carenza di allegazione in ordine alla data in cui l'istante è venuto a conoscenza del titolo impugnato. Tale omissione, infatti, non consente di verificare la tempestività del deposito del ricorso rispetto alla notificazione dell'atto impugnato.

In ordine all'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, si osserva quanto segue.

Il Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fiscale) coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, con l'art. 3 bis modifica l'art 12 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, aggiungendo il comma 4-bis che prevede «4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

Dunque, l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento che si assume non notificata o invalidamente notificata non sono impugnabili salvo che il ricorrente non dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

- per la partecipazione a una procedura di appalto (80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell'adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (art. 48-bis del DPR del 29 settembre 1973, n. 602);
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione."

Sulla questione dell'efficacia della norma in relazione ai procedimenti pendenti, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, che hanno affermato che "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.

6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione" (Cass. SS. UU. n. 26283/2022).

Nel caso in esame, parte ricorrente, non ha fornito la prova di versare in una delle condizioni previste dalla legge (e considerate anche dalle Sezioni Unite) per legittimare un interesse ad agire avverso il ruolo esattoriale.

Ne consegue la pronuncia di inammissibilità della domanda.

Invero, come si evince dalla pronuncia della suprema Corte (sentenza n. 20618/2016), *l'interessato -nei casi come quello in esame- ben potrebbe e, dunque, dovrebbe formulare una domanda amministrativa di sgravio all'Ente, così come peraltro già previsto dalla L.228/2012, conseguendo così il risultato più rapido e proficuo per il contribuente, senza ingolfare la giustizia civile e senza aggravio di spese legali. Sulla questione si è altresì espressa la Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza 6034/2017 del 09.03.2017 chiarendo che "difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.". La pronuncia si pone in continuità con l'orientamento già manifestato nelle sentenze Cass. n.22946/2016 del 10.11.2016 e Cass. n.20618/2016, secondo cui si deve "escludere l'autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante", precisando che "al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a chiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percorrere la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione, eventualmente, soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio."*

Ne consegue, quindi, l'inammissibilità del ricorso.

Le spese possono essere compensate per intero, attesa la complessità dell'accertamento e la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in materia.

Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:

- a) Dichiarare improcedibile il ricorso nei confronti della S.C.C.I. s.p.a.,
- b) dichiara il ricorso inammissibile;
- c) compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Napoli, 24 luglio 2024

Il giudice del lavoro
dr. Francesco Armato